



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. **vedi intestazione digitale**

Class. **34.43.01 / Fasc. 18.86.1/2019**

A

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it
va@pec.mite.gov.it

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e
VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Cartiere del Polesine S.p.a.
cartieredelpolesinespa@legalmail.it

Oggetto **[ID_VIP:8127] ADRIA (RO):** Progetto Nuovo impianto di cogenerazione composto da turbina a gas e caldaia a recupero.

Procedimento ai sensi dell'art.19 del D. lgs. 152/2006, Verifica di assoggettabilità a VIA

Proponente: Cartiere del Polesine S.p.A.

Osservazioni della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio

E.p.c.

Alla Regione Veneto
Area tutela e sviluppo del territorio
Direzione ambiente
U.O. Valutazione Impatto Ambientale
ambiente@pec.regione.veneto.it
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Verona, Rovigo e Vicenza
mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it

Alla Provincia di Rovigo
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Al Comune di Adria
protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della
Direzione generale ABAP
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e
architettonico della Direzione generale ABAP
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

In riferimento all'oggetto e alla nota del Ministero della Transizione ecologica – Mite, prot.n.36281 del 22.03.2022 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 11060 del 22.03.2022) con cui lo stesso Ministero ha comunicato a questa Direzione generale la procedibilità dell'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA avanzata dalla Società Cartiere del Polesine S.p.A.. con nota del 16.01.2022 per il progetto in esame e l'avvenuta pubblicazione della documentazione e lo Studio preliminare ambientale sul proprio sito web, attraverso il link:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8443/12459> , si rappresenta quanto segue.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06 6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Considerato che progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1, lett. a) denominata “*impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW*” e prevede l’installazione di un nuovo impianto di cogenerazione, composto da una turbina a gas naturale e una caldaia a recupero dotata di post-combustore a gas naturale (entrambi predisposti per essere alimentati con una miscela gas naturale/idrogeno in percentuale 80/20) destinato a sostituire i n. 2 impianti di cogenerazione esistenti a gas naturale, i quali vengono mantenuti come backup nei casi di fermata del nuovo impianto di cogenerazione a gas naturale.mg/Nm³ su base oraria) e un incremento della potenza elettrica lorda erogabile dal ciclo combinato.

Considerato che da quanto si evince dallo Studio preliminare ambientale «in prossimità della zona di costruzione dell’impianto è inoltre prevista la realizzazione di:

- un edificio con moduli prefabbricati in c.a. disposto su due piani e destinato a contenere le apparecchiature elettriche e la sala controllo di impianto;
- una nuova cabina di riduzione del gas metano atta ad alimentare le utenze dell’impianto.

L’area individuata all’interno dell’installazione per la costruzione del nuovo impianto di cogenerazione è rappresentata negli elaborati di progetto. L’area di realizzazione del nuovo impianto, attualmente già impermeabilizzata e dedicata al deposito di cespiti aziendali, si trova in adiacenza al lato Sud del Magazzino e sul lato Est della sottostazione AT/MT, come evidenziato in Figura 3» (cfr Studio preliminare ambientale, pagg. 8, 9).




Figura 5 - Fotografia aerea con individuazione dell’installazione nel contesto circostante (fonte: it.bing.com/maps/)

Considerato che da quanto affermato dal proponente nello Studio preliminare ambientale paragrafo 1.3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.): «Si riportano, in Figura 7, alcuni estratti cartografici con la raffigurazione degli elementi rappresentativi dell’ambito di paesaggio n. 37 in cui ricade l’area dello stabilimento, da cui emerge che **il sito è inserito all’interno di una zona produttiva**, in corrispondenza della quale non sono stati individuati né fattori di rischio, né elementi di vulnerabilità, né valenze naturalistico-ambientali e storico-culturali».






Figura 7 - Ambito di paesaggio 37 "Bonifiche del Polesine Orientale" (fonte: Atlante ricognitivo del nuovo P.T.R.C.)

Considerato che da quanto affermato dal proponente nello Studio preliminare ambientale paragrafo 3.11 *IMPATTI SUL PAESAGGIO* «La nuova centrale in progetto, essendo ubicata in una posizione centrale dello stabilimento produttivo, risulterà scarsamente visibile dall'esterno. Per quanto riguarda la realizzazione del nuovo camino con altezza di 30 m (ritenuta necessaria per consentire una migliore dispersione degli inquinanti NO2 e PM10 presso i recettori sensibili individuati), si ritiene che essa non sia comunque tale da comportare alterazioni dell'aspetto estetico percettivo del paesaggio né l'inserimento di elementi estranei ed incongrui ai caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici del sistema dell'ambito. È possibile, pertanto, affermare che le opere in progetto non siano tali da generare interferenze sulla componente paesaggistica dell'area in esame» (cfr Studio preliminare ambientale pag. 107).

Considerato che nello Studio preliminare ambientale a pag. 109, all'interno della tabella 31 – *Aspetti ambientali potenzialmente interessati dal cumulo del progetto* facendo riferimento all'ambito/attività: *All'interno dell'installazione / Fabbricazione di carta e svolgimento di attività ad essa tecnicamente connesse che non riguardano la produzione di energia*, la Società descrive gli impatti cumulativi sul paesaggio "poco significativo" in quanto le caratteristiche delle opere riguardano *l'Utilizzo di strutture e manufatti integrati nel contesto industriale circostante* (cfr Studio preliminare ambientale pag. 109).

Considerato che questa Direzione generale, con nota prot.n. 11212 del 23.03.2022 ha richiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza di voler trasmettere le proprie osservazioni di competenza indicando se il progetto proposto produce potenziali impatti significativi sul patrimonio culturale tanto da dover essere assoggettato a VIA e di poter inoltre specificare, qualora il progetto non si ritenesse da



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

assoggettare a VIA, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot.n. 8559 del 30.03.2022 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 12388 del 31.03.2022 ha trasmesso le proprie osservazioni riportando quanto segue:

«In riferimento al progetto in argomento, vista la documentazione e lo studio preliminare ambientale, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio pervenuta il 23-03-2023 e acquisita in pari data al prot. n. 0007726-A si comunicano le osservazioni richieste:

1. Situazione vincolistica:

- Beni paesaggistici
 - L'area interessata dall'intervento non ricade in ambito sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.
 - Dalla documentazione prodotta si evidenzia che l'area di intervento è ubicata esternamente ai siti di Rete Natura 2000 e quelli più limitrofi e potenzialmente interessati dal progetto in esame, sono ubicati in linea d'aria in un intorno di 5 km dal perimetro esterno dell'installazione.
- Beni architettonici
 - L'area interessata dall'intervento non è interessata dalla tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.
- Beni archeologici
 - L'area interessata dall'intervento non è interessata da tutela archeologica ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. 2.

Descrizione sintetica dell'intervento

Il progetto prevede l'installazione di un nuovo impianto di cogenerazione, composto da una turbina a gas naturale e una caldaia a recupero dotata di post-combustore a gas naturale. L'ubicazione della nuova centrale in progetto, è prevista in una posizione centrale dello stabilimento produttivo. Inoltre è prevista la realizzazione di un nuovo camino di 30 m di altezza sempre all'interno dell'area del sito produttivo. 3. Valutazioni istruttorie Questo Ufficio, esaminata la documentazione e lo studio preliminare ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento,

CONSIDERATO che come si è potuto desumere dalla documentazione la nuova centrale di cogenerazione è ubicata in posizione centrale dello stabilimento produttivo e pertanto scarsamente visibile dall'esterno;

CONSIDERATO che le caratteristiche delle opere riguardano l'utilizzo di manufatti e strutture integrati nel contesto industriale;

VALUTATO che la configurazione della nuova centrale è tale da non comportare alterazioni dell'aspetto estetico-percettivo del paesaggio né l'inserimento di elementi estranei ed incongrui ai caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici del sistema dell'ambito.

ATTESO inoltre che l'area di intervento non ricade in ambito sottoposto a tutela ai sensi della Parte II (beni culturali) e III (beni paesaggistici) del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.;

VALUTATO, sulla base dei dati editi e della documentazione d'archivio, che nell'area si evidenzia la sussistenza di un rischio archeologico in relazione alle opere previste per la presenza di rinvenimenti di epoca romana a poca distanza dall'impianto in progetto;

Tutto ciò premesso a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto;

QUESTA SOPRINTENDENZA NON RAVVISA

potenziali impatti significativi del progetto sul patrimonio culturale e paesaggistico di riferimento e pertanto ritiene che l'intervento possa non essere sottoposto alla verifica dell'impatto ambientale per le motivazioni di cui alle premesse.



Tuttavia al fine di garantire il migliore inserimento percettivo e mimetico dell'intervento nel contesto di riferimento, benché il camino dell'altezza di 30 m verrà posizionato pressoché al centro dell'area industriale e quindi non percepibile per la sua interezza, si suggerisce che allo stesso venga apportato un trattamento cromatico (vedasi ad esempio il trattamento superficiale che caratterizza la torre del termovalorizzatore di Brescia) prevedendo sfumature sui toni del blu-grigio in armonia con le tonalità del cielo. Le sfumature dovranno essere opportunamente calibrate e invertite per ogni faccia che compone il camino in modo da rendere l'esposizione alla luce quanto più reale possibile e realizzare quel mimetismo che attenua la percezione dell'altezza del manufatto.

Inoltre, al fine di evitare e ridurre i possibili impatti negativi del progetto sul patrimonio archeologico eventualmente presente, si ritiene opportuno che gli interventi di scavo di profondità maggiore ai 50 cm nei settori non ancora edificati siano eseguiti sotto il controllo di operatori archeologi con adeguata professionalità e sotto la direzione scientifica della Scrivente»

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i *“Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19”* del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che *“Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi”*.

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è *“[...] la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda”* del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1).

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

considerate e fatte proprie le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra integralmente riportato.

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente e l'allegata documentazione tecnica;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

visto il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito con legge 9 agosto 2018, n. 97;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

visto il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”* (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

visto il DM dell'allora MiBACT 27 novembre 2014, concernente *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22. 00153 Roma - TEL. 06 6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

visto quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

visto il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, Co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare, l'articolo 19, comma 8.

Questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D. Lgs. 152/2006, ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto descritte; viste le osservazioni della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

ritiene di non dover chiedere

al Ministero della Transizione ecologica l'assoggettabilità al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento, prescrivendo quanto segue.

- 1) In merito al previsto camino dell'altezza di 30 m che verrà che posizionato pressoché al centro dell'area industriale (non percepibile per la sua interezza), al fine di garantire il migliore inserimento percettivo e mimetico dell'intervento nel contesto di riferimento, si suggerisce che allo stesso venga apportato un trattamento cromatico che, come suggerito dalla Soprintendenza competente: dovrà prendere come riferimento progettuale il trattamento superficiale che caratterizza la torre del termovalorizzatore di Brescia, *prevedendo sfumature sui toni del blu-grigio in armonia con le tonalità del cielo. Le sfumature dovranno essere opportunamente calibrate e invertite per ogni faccia che compone il camino in modo da rendere l'esposizione alla luce quanto più reale possibile e realizzare quel mimetismo che attenua la percezione dell'altezza del manufatto.*
- 2) al fine di evitare e ridurre i possibili impatti negativi del progetto sul patrimonio archeologico eventualmente presente, si ritiene opportuno che gli interventi di scavo di profondità maggiore ai 50 cm nei settori non ancora edificati siano eseguiti sotto il controllo di operatori archeologi con adeguata professionalità e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Il Funzionario Arch. Enrica Gialanella
Responsabile della U.O.T.T. n. 8
Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@beniculturali.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06 6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it